

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **52**

in data: **22.09.2014**

□ Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER I COMUNI DI ALAGNA, OTTOBIANO E TROMELLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI TRANNE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE E REVOCA PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° 29 DEL 25.06.2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventidue** del mese di **settembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARNIA Serafino	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
CAMPEGGI Giuseppe	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il nuovo assetto normativo in materia di funzioni e servizi pubblici locali tende a promuovere e ad incentivare l'esercizio associato da parte degli Enti Locali;
- nello specifico, l'art. 19 del DL n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto importanti novità sulle funzioni fondamentali, sulle modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulle unioni dei Comuni;
- il comma 1 lett. a) del suddetto articolo fornisce un nuovo elenco di funzioni fondamentali dei Comuni, come sotto indicato:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h. edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- ibis. servizi in materia statistica;
- il comma 1 lett. b) del suddetto articolo prevede che tutti i Comuni, con popolazione fino a 5.000, abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di Comuni (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL) tutte le suddette funzioni fondamentali, con esclusione della funzione di cui alle lettere l) ed l)bis);
- il termine per l'avvio della suddetta gestione in forma associata, inizialmente fissato all'01/01/2014, è stato prorogato all'01/01/2015, fermo restando l'obbligo già in essere della gestione associata di almeno tre delle suddette funzioni fondamentali, a partire dall'01/01/2013, nonché di altre tre a partire dall'01/07/2014, termine differito all'01/10/2014 dall'art. 23 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'art. 30 ("Convenzioni") del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni;

VISTO inoltre l'art. 33 ("Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni") del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO CHE:

- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;
- le forme associative tra Enti limitrofi o con analoga configurazione territoriale, socio-economica e culturale consentono una gestione del servizio efficiente e rispondente ad esigenze particolarmente affini per la struttura dei servizi esistenti, per le risorse disponibili e per le problematiche gestionali nel loro complesso;
- in particolare, l'aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non potrebbero essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

DATO ATTO che tra i Comuni di: Borgo San Siro, Castelnovetto, Confienza, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Ottobiano, Palestro, San Giorgio di Lomellina e Tromello era stata sottoscritta una Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali contraddistinte dalle lettere g), h) ed i), ovvero:

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
e che per tale Convenzione è stata avviata la procedura di scioglimento anticipato, con accordo da formalizzare da parte di tutti i Comuni partecipanti;

VISTO e RICHIAMATO l'atto deliberativo G.C. n. 29 del 26.06.2014, ad oggetto: "Protocollo d'intesa tra i Comuni di Alagna, Borgo San Siro, Ottobiano e Tromello per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali.", con il quale era stata manifestata la volontà dei suddetti Enti di addivenire alla gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, approvando un nuovo assetto macro-strutturale e impegnandosi a sottoscrivere la Convenzione, previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

CONSIDERATO che accadimenti successivi hanno portato a rivedere in parte la composizione e la macro-struttura della futura gestione associata, e che i Sindaci dei Comuni di Alagna, Ottobiano e Tromello hanno ritenuto di revocare il suddetto protocollo d'intesa, gettando le basi per una futura gestione associata tra i loro Enti, riguardante tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 19 del DL 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con esclusione delle funzioni riguardanti la protezione civile (lettera e) e la polizia locale (lettera i);

DATO ATTO che per le suddette motivazioni risulta necessario procedere alla revoca del precedente protocollo d'intesa;

LETTO Il parere reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi, resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che i Comuni di Alagna, Ottobiano e Tromello intendono addivenire alla gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, con le precisazioni ed eccezioni in premessa indicate, che qui si intendono riportate;
2. di revocare, a tal fine, il precedente protocollo d'intesa approvato con delibera G.C. n. 29 del 26/06/2014;
3. di impegnarsi a sottoscrivere la nuova Convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali da associare, previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali;

Successivamente , con separata ed unanime votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**F.to Tacconi Gisella
Teresa**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2014 Al 14.10.2014 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 29.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.10.2014) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 09.10.2014__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 29.09.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
